

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO) - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 novembre 2014, n. 29: Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

(Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 25 novembre 2014)

(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 27 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 novembre 2014, n. 1250;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 3. (Requisiti di accesso e di esercizio dell'attivita' commerciale). - 1. Ai fini dell'ordinamento del commercio e del presente regolamento costituiscono attivita' commerciale:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- c) le forme speciali di vendita al dettaglio;
- d) la distribuzione di carburanti;
- e) il commercio su aree pubbliche.

2. L'accesso e l'esercizio delle attivita' commerciali di cui al comma 1 sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche.

3. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' commerciale al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche.

4. La Giunta provinciale stabilisce le modalita' di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti di cui all'art. 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, garantendone l'effettuazione tramite soggetti idonei.

5. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle norme relative all'ordinamento del commercio e in materia di esercizi pubblici, nonche' delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

6. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e' effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modifiche. Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e' effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali vigenti.

7. L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi

compreso quello relativo ai prodotti alimentari, e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 71, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche. La verifica degli stessi e' effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente».

Art. 2

1. Il comma 5 dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche e' cosi' sostituito: «5. Le imprese titolari dell'autorizzazione per distributori fissi di carburante ad uso privato interno possono far rifornire presso i propri impianti anche i mezzi di altre imprese, purché rispondenti alle caratteristiche di cui al presente articolo, a condizione che:

- a) tali imprese detengano una partecipazione minima del 30 per cento nell'impresa titolare dell'autorizzazione, o viceversa, oppure;
- b) esista una coincidenza dei soci per almeno l'80 per cento».

2. Il comma 7 dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «7. L'installazione e l'esercizio temporaneo di impianti mobili di distribuzione di carburante, del tipo approvato dal Ministero dell'interno o da altro ente riconosciuto, sono consentiti nei seguenti casi, a condizione che il parco mezzi e macchine operatrici sia rifornibile prevalentemente solo sul posto:

- a) da parte di enti preposti all'espletamento di un servizio pubblico di emergenza;
- b) per cave, cantieri edili e stradali».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 7-bis e 7-ter:

«7-bis. Sono altresì consentiti l'installazione e l'esercizio temporaneo di impianti mobili di distribuzione di carburante, del tipo approvato dal Ministero dell'interno o da altro ente riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, da parte di imprese che dimostrano di essere in possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione per un distributore fisso, ma che temporaneamente non dispongono del terreno necessario per realizzarlo oppure sono in fase di costruzione o ristrutturazione della propria sede. Lo stesso vale anche per le imprese in fase di ristrutturazione della propria sede che sono già in possesso dell'autorizzazione per un distributore fisso;

7-ter. Nei casi di cui ai commi 7 e 7-bis, la capacita' massima consentita dell'impianto e' di nove metri cubi. L'installazione e l'esercizio possono essere intrapresi immediatamente dopo la presentazione della denuncia di inizio attivita' alla Ripartizione provinciale economia, cui va allegata copia dell'approvazione del tipo di impianto rilasciata dal Ministero dell'interno».

Art. 3

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «b) il direttore dell'Ufficio delle Dogane di Bolzano o un suo delegato;».

Art. 4

1. L'art. 37 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 37. (Adeguamento di denominazioni). - 1. Nel testo italiano del presente regolamento le denominazioni "Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio" o "Ripartizione provinciale commercio" sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione "Ripartizione provinciale economia".

2. Nel testo tedesco del presente regolamento le denominazioni "Landesabteilung Tourismus, Handel und Dienstleistungen" o "Abteilung Handel" sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione "Landesabteilung Wirtschaft".

3. Nel testo tedesco della lettera a) del comma 2 dell'art. 23 del presente regolamento le parole "der für den Handel zuständigen Abteilung der Landesverwaltung" sono sostituite dalle parole "der Landesabteilung Wirtschaft".

4. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 19 del presente regolamento la denominazione "Ufficio tecnico di finanza" è sostituita dalla denominazione "Ufficio delle Dogane di Bolzano". Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 23 le parole "al competente Ufficio tecnico di finanza" sono sostituite dalle parole "all'Ufficio delle Dogane di Bolzano".

5. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 19 del presente regolamento le parole "das Technische Finanzamt" sono sostituite dalle parole "das Zollamt Bozen". Nel testo tedesco comma 3 dell'art. 23 le parole "dem Technischen Finanzamt" sono sostituite dalle parole "dem Zollamt Bozen"».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 novembre 2014

KOMPATSCHER